

SALVA ATA
VADEMECUM
di AUTODIFESA
contro illegalità e abusi

A conclusione di un ventennio in cui governi di centrodestra e centrosinistra, con il supporto determinante di Cgil-Cisl-Uil, hanno fatto a gara nel ridurre l'investimento nell'istruzione pubblica (oggi in Italia è meno del 9% della spesa complessiva mentre la media dei paesi "sviluppati" è del 13.3%), **il taglio di 8 miliardi di euro in tre anni** imposti dall'art. 64 della L. 133/2008, **con 150 mila posti in meno di personale docente e Ata** e la drastica riduzione dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico e per le supplenze, **sta devastando definitivamente la scuola pubblica** che non riesce più a garantire neanche l'ordinario funzionamento degli istituti con conseguente richiesta alle famiglie di contributi sempre più onerosi.

Dopo il secondo anno di tagli, la drammatica espulsione di decine di migliaia di docenti e Ata precari, oltre ad ingrossare la lista dei disoccupati, ha provocato effetti catastrofici sulla didattica, sul funzionamento di segreterie e laboratori, sicurezza di alunni/e, sull'igiene e la sicurezza delle scuole e sta progressivamente peggiorando le condizioni di lavoro del personale in servizio.

Il personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (d'ora in poi A.T.A.) che presta servizio nelle Istituzioni Scolastiche è sicuramente quello più colpito dai cosiddetti processi "innovativi" portati avanti dai vari Governi che si sono succeduti negli ultimi vent'anni. Nelle fabbriche si chiama "ristrutturazione", "costo del lavoro" e "globalizzazione dei mercati", mentre per la Scuola Pubblica Statale si usano termini quali "innovazione", "processi di riforma", "revisione/taglio della spesa pubblica". Con le dovute differenze, rispettose del diverso ruolo sociale dei due luoghi di lavoro, il risultato è lo stesso: perdita di posti, aumenti dei carichi di lavoro, stipendi "da fame". Dall'1/09/2000, a seguito dell'art.21 della Legge 59/97, a tutte le Scuole è stata riconosciuta la personalità giuridica e una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, nel rispetto delle norme generali emanate dallo Stato.

Con il DPR 275/99 (regolamento) sono state definite le forme e i contenuti dell'autonomia scolastica. Con il D. Lgs. 59/98 ai Presidi (scuole medie e superiori) e ai Direttori Didattici (circoli didattici) viene attribuita la qualifica dirigenziale e diventano Dirigenti Scolastici.

L'art. 25 del D. Lgs. 165/2001 definisce il ruolo del Dirigente Scolastico e stabilisce i ruoli e le competenze che spettano allo stesso: la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio, autonomi poteri di direzione oltre all'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative e la titolarità delle relazioni sindacali. Insomma, l'ex Preside o Direttore Didattico diventa datore di lavoro della Scuola azienda e può scegliersi anche i collaboratori che, infatti, non vengono più indicati dal Collegio dei Docenti.

Dall'anno scolastico 2015/16, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 107 del 13 luglio 2015 (cosiddetta "Buona Scuola"), il documento più importante di ogni Istituzione Scolastica diventa il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), un acronimo orribile. In pratica le Istituzioni Scolastiche diventano luoghi dove vengono venduti dei prodotti e, di conseguenza, gli alunni/studenti e le famiglie diventano utenti se non addirittura clienti. La Scuola non viene più considerata una comunità educante dove vengono condivise le scelte organizzative/didattiche e dove la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche diventa un valore, anzi. Infatti, le competenze degli Organi Collegiali vengono di fatto annullate e le decisioni vengono prese soltanto dal Dirigente Scolastico.

Con l'istituzione dell'autonomia scolastica quasi tutte le funzioni amministrative e contabili che

venivano svolte dagli ex Provveditorati agli Studi sono diventate di competenza delle Scuole. A fronte delle enormi responsabilità e competenze connesse ai nuovi compiti non sono corrisposte assunzioni adeguate. Il passaggio delle funzioni amministrative dagli ex Provveditorati alle Scuole avrebbe dovuto comportare non solo un adeguamento degli organici, ma anche un aumento stipendiale. Così non è stato.

Inoltre, la Legge 107/2015 (commi 70, 71, 72 e 74) ha previsto l'istituzione di reti scolastiche, di ambito e di scopo.

Il comma 72 prevede che al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Con il DPR (regolamento) n. 233 del 18 giugno 1998, avente per oggetto norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche, sono stati "creati" i primi Istituti Comprensivi Statali e Istituti di Istruzione Superiore comprendenti, rispettivamente, scuole materne/elementari/medie e licei/tecnici/professionali con una popolazione scolastica compresa tra i 500 e i 900 alunni, consolidata e prevedibilmente stabile, per almeno un quinquennio. Tutto questo per acquisire la personalità giuridica di cui le Scuole avrebbero fatto volentieri a meno!

Il D.L. 98/2011 ha stabilito che gli istituti comprensivi per poter acquisire l'autonomia scolastica devono essere costituiti da almeno 1.000 alunni. Questo ha determinato la "creazione" di Scuole "aziende" di enormi dimensioni, senza alcun riferimento significativo alla comunità educante e agli obiettivi didattico/pedagogici che dovrebbe essere patrimonio del sistema scolastico pubblico.

Nonostante la Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittime tali norme, sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, nulla è stato fatto per "rimediare" a tale obbrobrio giuridico/didattico.

A causa della massiccia e infondata riduzione di personale Ata, per i dirigenti scolastici è stato un vero rompicapo organizzare gli uffici di segreteria e assicurare le normali e minime attività di vigilanza all'interno dell'orario curricolare degli alunni, né quelle di custodia e pulizia dei locali scolastici, ma invece che rappresentare all'Amministrazione Scolastica i problemi derivanti dal ridotto personale a disposizione, molti Dirigenti Scolastici hanno dato il massimo della loro rinomata "creatività" adottando soluzioni in palese violazione del CCNL Scuola e della normativa vigente.

I collaboratori scolastici vivono poi situazioni di pressione insostenibili: aumento dei carichi di lavoro, turni iperflessibili e orario di lavoro spezzato, ore di straordinario assegnate d'ufficio (che saranno pagate solo in parte per l'esiguità del Fondo d'Istituto).

Quando il sacrificio di tanti/e collaboratori/trici non è sufficiente, si utilizzano senza scrupolo i lavoratori delle cooperative addetti alle pulizie per la vigilanza e l'apertura dei plessi e come ultima risorsa i lavoratori in mobilità, docenti, genitori e nonni.

Ma non c'è limite al peggio: la circolare n. 9537 del 14 dicembre 2009, sul programma annuale 2010 stabilisce che il costo per il servizio di pulizia deve essere ridotto, a partire dal primo gennaio 2010, del 25%. O, per dirla con le parole del ministero dell'istruzione, doveva essere contenuto *“ad un massimo del 75 per cento di quello concordato ... e la rimanente somma è destinata alle spese per supplenza, funzionamento ed esami di Stato”*.

L'obiettivo è, quindi, costringere le cooperative e le imprese che hanno in appalto il servizio a tagliare posti di lavoro e spostare gran parte di questo lavoro sui collaboratori scolastici aumentandone i carichi di lavoro e stravolgendone orari, norme contrattuali e perfino diritti, come il diritto alla pausa, tutelati dallo Statuto dei Lavoratori. Tutto ciò anche a detrimento dei compiti sempre più complessi e importanti che i collaboratori scolastici svolgono, come l'accoglienza confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, la vigilanza e l'assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Se a tutto questo aggiungiamo i tagli subiti dai lavoratori della scuola a causa della Finanziaria Tremonti, **blocco dei contratti, blocco degli scatti di anzianità** insieme al tracollo (che viene vissuto quotidianamente) delle retribuzioni negli ultimi 18 anni del personale docente ed ATA, ma in particolare per la fascia più debole degli ATA che hanno perso il 23,3% rispetto all'inflazione reale, il quadro è completo.

PERCHÉ QUESTO VADEMECUM?

Perché illegalità e azzeramento dei diritti sono i pilastri su cui si regge tutta l'operazione di smantellamento e privatizzazione della scuola pubblica, perché siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure decise dal Governo.

Perché Illegalità e azzeramento dei diritti sono i pilastri su cui si regge tutta l'operazione di smantellamento e privatizzazione della scuola pubblica, perché siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure decise dal Governo.

Se gli ATA e i docenti, decidono di non collaborare alla distruzione della scuola pubblica e di non tappare più le falle del sistema scolastico italiano, crollerà tutta l'impalcatura della finta riforma e non sarà più possibile nascondere il totale fallimento delle politiche scolastiche degli ultimi anni.

Diffondiamo questo vademecum nelle scuole: è necessario che colleghi e colleghe conoscano

la normativa, i loro diritti ma, soprattutto, che inizino a contrastare (con atti assolutamente legittimi) l'arroganza di alcuni dirigenti scolastici.

PROCLAMIAMO NELLE SCUOLE LO STATO DI AGITAZIONE

- rifiutiamo gli straordinari che servono per coprire i posti tagliati e le assenze prolungate dei colleghi;
- rifiutiamo tutte le mansioni che non ci competono: basta con il volontariato

DENUNCIAMO TUTTE LE SITUAZIONI DI ILLEGALITÀ:

- numero eccessivo di alunni nelle classi;
- carenze nella situazione igienica;
- non osservanza delle norme di sicurezza;
- sorveglianza delle classi scoperte affidata ai collaboratori scolastici (tranne che per brevi periodi);
- utilizzo dei lavoratori delle cooperative addetti alle pulizie per l'apertura e la vigilanza dei plessi;
- mancato pagamento delle attività aggiuntive;
- mancato pagamento degli stipendi ai supplenti;
- non concessione dei permessi

OBBLIGHI DI LAVORO:

COSA SIAMO EFFETTIVAMENTE TENUTI A FARE?

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle attività

All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività dopo aver sentito il personale Ata. Il Ds, dopo aver verificato la congruenza di questa proposta rispetto al **PTof** e averla contrattata con le Rsu, la adotta.

È compito del Dsga la sua puntuale attuazione. I compiti del personale Ata sono costituiti da:

- **attività o mansioni previste dall'area di appartenenza** (tabb A e C Ccnl 2007), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive).

Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

Mansioni e compiti del personale Collaboratore Scolastico

Tabella A – Area A – C.C.N.L. 29/11/2007

*Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di **sorveglianza** nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di **vigilanza sugli alunni**, compresa l'ordinaria **vigilanza** e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e **sorveglianza generica** sui locali scolastici, di **collaborazione con i docenti**. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.*

Il Collaboratore Scolastico ha il compito di **sorvegliare** gli alunni, per il tempo necessario, al momento dell'entrata e dell'uscita dalla scuola degli alunni, nei corridoi (durante la ricreazione). Non rientra tra i compiti del Collaboratore Scolastico la **vigilanza** degli alunni nelle classi. In caso di ritardo del Docente, ad esempio il cambio d'ora, è compito del Dirigente Scolastico provvedere ad affidare gli alunni, **anche** al personale Collaboratore Scolastico. Tale situazione non può e non deve diventare "norma" ma deve essere prevista e quantificata (di solito non più di 5 minuti) dal regolamento d'Istituto.

La vigilanza degli alunni è tra i compiti previsti dalla funzione Docente.

ART 28 c. 10 CCNL/2007

Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Art. 29 c. 5 CCNL/2007

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

L'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche prevista dal contratto, è compito dei Collaboratori Scolastici in servizio presso i Convitti.

In caso di attivazione delle cosiddette *funzioni miste* tra i Comuni e le Scuole, i Collaboratori Scolastici possono svolgere **l'assistenza**, se espressamente disponibili. La retribuzione per lo svolgimento di tale mansione è a carico dei Comuni.

La ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica deve provvedere a tutte le funzioni inerenti la mensa, comprese quelle di pulizia e manutenzione degli ambienti.

Il Collaboratore Scolastico ***Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con***

riferimento alle attività previste dall'art. 47.

La genericità delle suddette mansioni ordinarie è disarmante!

L'art. 47 del CCNL/2007 recita testualmente *1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. 2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99. **Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A (Collaboratori Scolastici) per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.***

Le ulteriori funzioni sono previste dall'art.7 del CCNL (prima posizione economica) secondo biennio economico 2004-2005: ***assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso.***

La suddetta problematica, **causa di molti conflitti nelle scuole**, può essere risolta con il buon senso e con il riconoscimento degli **Incarichi Specifici** ai Collaboratori Scolastici che si rendono disponibili ad effettuare le ulteriori funzioni previste dall'art. 47 del CCNL/2007.

Il personale A.E.C. (Assistenti Educativi Culturali) che effettua servizio nelle Scuole, deve, insieme ai Collaboratori Scolastici disponibili, partecipare alla cura e all'igiene personale dell'alunno/a che gli è stato affidato.

EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Le prestazioni aggiuntive del personale Ata, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Pof, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc.

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d'istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore. Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell'istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre,

possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l'anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite se, per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile recuperarle.

GLI INCARICHI SPECIFICI

Le risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate per compensare *“incarichi specifici che ... comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori” e “compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa ...”*.

Per i collaboratori scolastici sono previsti: assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni con handicap e primo soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel *Piano delle attività* (art. 47 Ccni 2007).

L'attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto con le Rsu.

ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA

PERSONALE ATA art. 15 Ccni 15/7/2010

“L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di servizio;*
- b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;*
- c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccni.*

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni”.

QUANDO È POSSIBILE LA RIDUZIONE A 35 ORE SETTIMANALI?

Il diritto alla riduzione dell'orario settimanale a 35 ore sorge quando si verificano due condizioni contemporaneamente:

- scuole aperte per almeno tre giorni a settimana più di 10 ore
- personale che effettua la turnazione per garantire l'estensione dell'apertura

Per turnazione si intende il personale che si alterna in turni diversi (esempio; 7,30-13,30 per alcuni giorni e 13,30-19,30 per altri);

- svolge orari particolarmente disagiati (esempio: turni serali);
- attua l'orario flessibile con rientri pomeridiani; (se lo ha scelto NO)

- svolge turni particolarmente “sfasati” rispetto agli ordinari turni di 6 ore continuative (esempio: 7,30-13,30 oppure 09-15), In questo contesto risulta particolarmente sfasato il turno che comprende al suo interno la canonica “pausa pranzo” (esempio: 10,30-16,30) con notevoli disagi rispetto al diritto di consumazione “dignitosa” del pasto e con disagi rispetto al diritto all’utilizzo del “tempo libero”.

In base al comma 2 art. 55 Ccnl 2007, è la contrattazione di istituto che definisce numero, tipologia, “significatività” dell’oscillazione e quant’altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell’orario settimanale in base ai suddetti criteri.

È importante sapere che se la contrattazione d’Istituto può, inserire alcune articolazioni orarie come l’orario plurisettimanale, le turnazioni e la flessibilità, NON PUÒ essere imposto, anche se contrattato con le RSU, senza l’accettazione del lavoratore/trice, l’orario spezzato (su più plessi!) o con più di 36 ore settimanali. È opportuno che la Rsu chieda al Ds l’informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

SUPPLENZE BREVI

Il comma 332 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che *A decorrere dal 1° settembre 2015 i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi [...].a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.*

Quindi, considerate le attuali dimensioni delle Istituzioni Scolastiche e l’organico di diritto ad esse attribuito, gli Assistenti Amministrativi e gli Assistenti Tecnici non potranno mai essere sostituiti anche in caso di assenze per tutto l’anno scolastico (maternità, patologie gravi e non, ecc.). Per i Collaboratori Scolastici la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 ha previsto che *Per quanto riguarda il personale ATA (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la*

indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Pertanto, da quanto sopra riportato, si evince che qualora non sia possibile tutelare e garantire il diritto allo studio degli alunni o addirittura la incolumità e la sicurezza degli stessi – e lo smistamento degli alunni in altre classi non è uno strumento adeguato a soddisfare tali garanzie – i Dirigenti scolastici sono tenuti a nominare collaboratori scolastici supplenti fin dal primo giorno di assenza dei colleghi.

È opportuno inserire nel contratto di istituto le assenze e le sostituzioni del personale ATA : indichiamo qui un articolo da mettere nella contrattazione di istituto:

Art... Assenze del personale ATA

Al fine di garantire i servizi dell'Istituto il Dirigente Scolastico disporrà tempestivamente e nel rispetto della normativa vigente la nomina di personale supplente temporaneo in sostituzione di personale assente. In riferimento a quanto previsto per i Collaboratori scolastici dall'art. 1 c. 333 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) e in base alla Nota Miur n. 2216 del 30/9/2015, le parti concordano le seguenti modalità per la sostituzione dei Collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza:

a) verifica prioritaria e puntuale della possibilità di porre in essere misure organizzative complessive, relativa a tutta l'Istituzione scolastica, per sostituire il personale assente con personale in servizio senza, in ogni caso, compromettere le esigenze di garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni, l'assistenza degli alunni diversamente abili e il diritto allo studio;

b) nomina dei supplenti anche per i primi 7 giorni se vi è la ragionevole e motivata certezza che la mancata sostituzione comprometterebbe le esigenze prioritarie di garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni, l'assistenza degli alunni diversamente abili e il diritto allo studio.

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Verso la metà degli anni '90 nelle Scuole hanno iniziato a prestare servizio, in qualità di ausiliari, i cosiddetti lavoratori socialmente utili, quasi tutti espulsi dalle fabbriche in "ristrutturazione". Il costo di questi lavoratori era a carico del fondo per l'occupazione istituito a tale proposito o degli enti locali che li utilizzavano (l.236/93). Con il decreto interministeriale n. 65 del 20 aprile 2001 i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici vengono affidati a consorzi di imprese e di società cooperative. Con il decreto del 27 luglio 2001 vengono rideterminati i parametri per gli organici del personale A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche ed educative. Nelle scuole in cui prestano servizio i lavoratori dipendenti delle suddette imprese e/o cooperative,

l'organico del personale A.T.A. è ridotto del 25%. I lavoratori dipendenti di queste imprese (ormai quasi tutte s.p.a.) prestano servizio nelle scuole a orario ridotto e con scarsissimi diritti sia a livello giuridico che economico. Il calcolo dei finanziamenti occorrenti per l'appalto del servizio di pulizia nelle scuole è stato effettuato sui posti "accantonati". Non solo, in caso di "economie", le scuole possono richiedere alle imprese di svolgere un vero e proprio servizio di sorveglianza agli ingressi e ai piani.

Degli A.T.A. si parla solo in termini di efficienza e di risparmio, come se si trattasse di eliminare un residuo arcaico e inutile in un'azienda che mira all'efficacia e alla soddisfazione del cliente. I collaboratori scolastici sostituiti da una squadra di pulitori e sorveglianti. Gli assistenti amministrativi mutati in poche unità addette al funzionamento dei computer o sostituiti dai call-center. Eppure, per esperienza diretta, possiamo affermare con assoluta certezza quanto un'immagine positiva della scuola all'esterno sia spesso frutto di una buona accoglienza riservata alle famiglie o di altre pratiche.

PROPOSTE GENERALI

Il numero degli AA. AA. deve essere proporzionale al numero degli alunni/studenti, del personale da amministrare (docenti e non) e dei compiti/responsabilità assegnati alle segreterie scolastiche; il numero dei CC. SS. deve essere proporzionale al numero degli alunni/studenti, agli spazi da sorvegliare e da pulire/ripristinare (aule, laboratori, palestre, ecc.), agli alunni/studenti diversamente abili e alla presenza di scuole dell'Infanzia.; il numero degli AA. TT. deve essere proporzionale ai laboratori e al funzionamento degli stessi. In ogni I.C., C.D. e Scuola Secondaria di I grado devono essere previste almeno 2 unità di A. T. come supporto all'uso delle tecnologie didattiche per gli alunni, gli insegnanti e l'ufficio di segreteria. In sintesi, organico A.T.A. necessario e adeguato in base alle esigenze reali di ogni Scuola, con contestuale salvaguardia dei posti di quei lavoratori dipendenti delle imprese esterne e miglioramento delle condizioni di lavoro.

Formazione qualificata continua di tutto il personale A.T.A. E finanziata dallo Stato; assunzione immediata in ruolo su tutti i posti disponibili; adeguamento stipendiale per tutti i profili A.T.A.

Anche per i precari devono essere garantiti dalla normativa e dalle norme pattizie gli stessi istituti giuridici previsti per il personale assunto a Tempo Indeterminato (assenze per malattia, permessi per motivi personali e familiari, ferie, retribuzione, progressione stipendiale).

Dopo due anni di precariato assunzione a Tempo Indeterminato.

A tutto il personale A.T.A. deve essere riconosciuto il diritto ad usufruire della mensa o dei buoni pasto, considerata la gravosità dei turni e l'erosione stipendiale determinata dall'effettuazione della pausa pranzo a proprio carico.

Le 35 ore settimanali di lavoro ordinario devono essere riconosciute a tutto il personale A.T.A., indipendentemente dal tipo di organizzazione delle Istituzioni scolastiche, dalla contrattazione “aziendale” fortemente condizionata dalle OO. SS. cosiddette rappresentative e dalle restrizioni attuali.

PROPOSTE PER OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA

I collaboratori scolastici devono essere sostituiti con il conferimento delle supplenze brevi fin dal primo giorno di assenza per i seguenti motivi di: igiene, sicurezza, supporto agli alunni diversamente abili. **Tale sostituzione è sempre possibile con una semplice determinazione dirigenziale.**

In caso di mancata copertura delle assenze con le supplenze brevi: indisponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive per la sostituzione dei colleghi assenti sia durante l'orario ordinario di lavoro sia per quello straordinario (orario aggiuntivo).

In merito alle prestazioni aggiuntive nell'orario ordinario di lavoro: prevedere una quota adeguata del F.I.S. (considerato il cosiddetto “bonus” previsto per i docenti), giornate di recupero da usufruire durante i periodi di sospensioni delle attività didattiche o i periodi estivi.

La scuola è risorsa, ricchezza, aggregazione, luogo di incontro di diverse personalità e culture e non può essere considerata come un'azienda dove vige la logica del risparmio e del profitto. La Scuola deve essere considerata come una comunità educante, luogo di crescita personale, culturale e educativa dei futuri cittadini responsabili. Sulla scuola bisogna investire anziché “tagliare” come, purtroppo, puntualmente accade. La Scuola è un punto di riferimento Istituzionale importante presente sul territorio, a volte l'unico.